

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
(Provincia di Como)

Regolamento del Comune di CASSAGO BRIANZA per l'assegnazione degli alloggi di riserva ai sensi dell'art. 10 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 10 della L.R. 91/83 e degli artt. 43 e 46 della L.R. 28/90.

ART. 2

(Condizioni per la riserva)

1) Possono essere riservati alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore dei nuclei familiari che oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. 91/83 e successive modificazioni ed integrazioni siano privi di alloggio per una delle seguenti situazioni:

Art. 10 - L.R. 91/83

- a) primo comma: - per necessità di pubblica utilità,
- per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio;
- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, ad esclusione da quella derivante da sfratto di alloggio, a cui si provvede ai sensi art. 46 della L.R. 28/90;
- per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale.

- b) secondo comma - per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Per il rilascio dell'alloggio di servizio sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi.

Art. 43; L.R. 28/90

- c) terzo comma: - per occupazione senza titolo avvenuta dopo il 24 Novembre 1989:
- 1) di alloggio di risulta, di nuova costruzione o di recupero;
 - 2) di alloggio ceduto da precedente occupante;
 - 3) di alloggio abbandonato per cause naturali (decesso) dal legittimo assegnatario.

Art. 46; L.R. 28/90

- d) primo comma: - Fino al 24 maggio 1992 per i nuclei familiari nei confronti dei quali sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto e per i quali la data di rilascio dell'alloggio sia anteriore alla data di soddisfacimento della domanda, qualora collocati in graduatoria di cui all'art. 8 della L.R. 91/83. tale riserva può essere esercitata fino alla capienza massima del 30% degli alloggi che si rendono disponibili annualmente.

ART. 3

(Priorità delle riserve)

- 1) Nell'effettuare le assegnazioni degli alloggi riservati viene riconosciuta priorità a favore dei nuclei familiari eventualmente alloggiati in alberghi a totale carico del Comune.
In mancanza di tale fattispecie si deve tener conto delle condizioni socio-sanitarie economiche delle famiglie interessate e a tal fine sono stabilite le seguenti priorità attribuendo al nucleo familiare un punteggio per quanto attiene sia le condizioni oggettive che soggettive.
I punteggi sono così articolati:

Condizioni oggettive:	Punti
1) Per necessità di pubblica utilità	20
2) Per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio	20
3) Per fenomeni derivanti dalla immigrazione extracomunitaria di particolare e documentata rilevanza sociale	5-10
4) Per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale	5-10
5) Per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di ERP	20
6) Per i soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi	20
7) Sentenza di sfratto (scadenza cronologica)	20
8) Alloggio improprio o dichiarato antiigienico	20

Condizioni soggettive

9) Reddito anno complessivo del nucleo familiare calcolato ai sensi degli artt. 21 e 22 della L. n. 457/78 inferiore a :	
4 ml. procapite	30
6 ml. procapite	20
8 ml. procapite	10
10) Famiglie monoreddito con 2 o più minori a carico	5-15
11) Presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap	5-15
12) Persone sole con figli o minori a carico	5-15
13) Ex carcerati, ex tossicodipendenti, malati terminali o persone con patologie particolari	5-15

Non sono computabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1-2 - 5-6 - 7 e 8 - 3 e 4 - 11 e 13.

ART. 4

Il Comune provvede ogni 12 mesi ad aggiornare la graduatoria delle famiglie cui può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica e ad adeguare i limiti di reddito di cui al precedente art. 3 alla variazione dell'indice ISTAT dell'anno precedente.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
n° 52 DEL 29.10.94 - ESECUTIVA ATTO n° 43001 DEL
29.11.94 - RIPUBBLICATA ALL'ALBO IN DATA 9.12.94.